

RESPONSABILE: Dott.ssa Tiziana Marzaroli



TERSICORE
A.E.D.&S.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TERSICORE AED&S

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'APS "TERSICORE
A.E.D.&S. Accademia Educazione Danza e Spettacolo" del 23 giugno 2022.

Il giorno 23 giugno 2022 alle h. 21 presso la sede legale e operativa di Tersicore via Vaiarini 67, Piacenza e attraverso meeting organizzato online, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'APS TERSICORE per trattare e deliberare del seguente ORDINE DEL GIORNO:

1 Modifiche statutarie richieste dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per adeguamento statuto al Codice del Terzo Settore con variazioni consigliate dallo SVEP Piacenza- CSV Emilia.

2 Varie ed eventuali.

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione la Presidente, Dott.ssa Tiziana Marzaroli e Zermani Alessandra quale Segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente per le delibere in o.d.g., dichiara l'assemblea valida e aperta. L'elenco delle firme dei soci presenti è agli atti dell'Associazione.

Il Presidente prende la parola e invita a discutere e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno, ovvero le modifiche statutarie richieste dall'Ufficio Regionale del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per l'adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore.

Il Presidente ricorda il percorso effettuato da Tersicore per entrare nel Registro Unico del Terzo Settore. Dunque illustra i punti che l'Ufficio Regionale ha segnalato come non conformi alla normativa degli ETS e informa i soci sugli adeguamenti necessari.

Poiché la Regione ha consigliato nella pec di rivolgersi allo SVEP, il Presidente si è rivolto allo stesso per avere le corrette informazioni.

Pertanto si propone all'Assemblea di modificare lo statuto nei punti richiesti dalla Regione e apportare le variazioni consigliate dall'ufficio di cui sopra, in modo da rendere lo statuto più adeguato alla nostra realtà associativa.

Il Presidente procede a leggere gli articoli modificati del nuovo statuto, spiegando le motivazioni di tale scelta e chiedendo ai soci di esprimere il loro parere.

L'assemblea, dopo lettura dello statuto e relativa discussione, esprime la propria volontà a proseguire nell'adeguamento e approva all'unanimità le variazioni statutarie effettuate e il nuovo Statuto sociale che si allega a questo verbale.

La denominazione dell'Associazione è "Tersicore- A.E.D.&S. Accademia Educazione Danza & Spettacolo".

Essa è integrata automaticamente con la sigla APS (Associazione di Promozione Sociale) contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Regionale della Promozione Sociale dell'Emilia Romagna al n° 5230.

A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: TERSICORE A.E.D.&S Accademia Educazione Danza e Spettacolo APS.

I soci delegano il Presidente a provvedere alla registrazione del presente verbale e del nuovo statuto allegato.

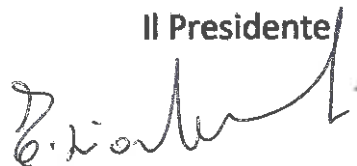
Nulla da deliberare nelle varie ed eventuali.

avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo altri soci
chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle h. 22.

Il segretario



Il Presidente



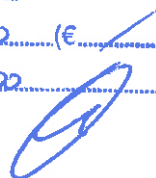
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza

Registrato il 12/07/2022 Serie III

al n. 1918

Corrisposti € 202,00 (€ 202,00)

€ duecento, 00



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TERSICORE - A.E.D. & S.

**Accademia Educazione Danza & Spettacolo
A.P.S.**

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione, e del D. Lgs. 117 del 3 Luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Ente del Terzo settore Associazione TERSICORE A.E.D.& S. A.P.S. con sede legale nel Comune di Piacenza e di seguito indicato come Ente.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ad aggiornare il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 2

Scopi e Finalità

1. L'Ente è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica, costituito per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la realizzazione e lo svolgimento di attività di interesse generale. Opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.
2. L'Ente persegue le seguenti specifiche finalità:
 - Educazione alla danza e all'arte in generale
 - Formazione e crescita della persona in tutti gli aspetti
 - Educazione a comportamenti e forme di comunicazione assertive e positive
 - Promozione delle capacità individuali per creare una comunità del benessere psicofisico
 - Attivazione di progetti che mettano al centro la persona in crescita
 - Proposte di ricerca di linguaggi corporei sempre più in linea con le esigenze della società
 - Messa in opera di spettacoli ed eventi che rafforzino il valore della condivisione sia emotiva che artistica
 - Promozione della cultura della danza e dell'arte coreutica, nonché lo studio degli aspetti storici e sociali della danza
 - Organizzazione di incontri con esperti e Maestri che condividano la loro esperienza coi ragazzi, per infondere loro fiducia e passione

- Utilizzo della danza come rivelatore di disagi giovanili e cura degli stessi attraverso il recupero dei punti di forza e processi di autostima di ciascun individuo in crescita

Art. 3

Attività

- 
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Ente si propone, ai sensi dell'art. 5, lettere i) e t) del Dlgs 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale e in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
 - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (danza e affini)
 2. L'Ente può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Dlgs 117/2017, deliberate dall'assemblea ordinaria.
 3. Le attività di cui al comma 1) sono svolte dall'Ente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
 4. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsati dall'Ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Ente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spesa di tipo forfetario.
 5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività del volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs 117/2017
 6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di lavoro retribuito con l'Ente in cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Ente è tenuto a scrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.
 7. L'Ente ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017
 8. L'Ente può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del D Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4
Patrimonio e risorse economiche



1. Il patrimonio dell'Ente, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Ente trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - Quote associative e contributi degli aderenti e di privati.
 - Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Ente.
 - Erogazioni liberali di associati e di terzi.
 - Entrate derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche.
 - Eredità, donazioni e legati con beneficio di inventario
 - Attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore.
3. L'esercizio sociale dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto di cassa e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Ente e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5
Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Ente tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'Ente e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Ente è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Ente. La richiesta di ammissione di altri enti del terzo settore o senza scopo di

lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

2. L'eventuale reiezione dell'istanza deve sempre essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni.
3. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
4. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
5. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per scritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo stesso, dopo che al socio sono stati contestati gli addebiti che gli vengono mossi quali:
 - Non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Ente.
 - Senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale trascorsi 8 giorni dal sollecito scritto.
 - Svolga l'attività contraria agli interessi dell'Ente.
 - In qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Ente
6. L'esclusione diventa operativa dall'annotazione della stessa nel libro dei soci.
7. La perdita di qualifica di associato comporta la decadenza automatica di qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Ente, sia all'esterno per designazione o delega.
8. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti fino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.
10. L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea se non per gravi motivi. L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla Vita dell'Ente ed alla sua attività
2. I soci hanno diritto a:
 - Di partecipare a tutte le attività promosse dall'Ente, ricevendone informazione, e avendo la facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Ente.
 - Di eleggere organi sociali e di essere eletti negli stessi.
 - Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto.
 - Di consultare i libri sociali presso la sede dell'Ente, **previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo, il quale fisserà il giorno e l'ora per la consultazione che dovrà avvenire entro 30 giorni con possibilità di ottenere copia a proprie spese.**
3. I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
- A mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Ente.
- Al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quote associative

1. I soci devono corrispondere, dal momento dell'accettazione della deliberazione a socio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'Ente non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Ente, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della tessera associativa da almeno tre mesi. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per lo scioglimento dell'Ente o negli altri casi previsti dalla legge; è ordinaria in tutti gli altri casi.
 2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto.
 3. La convocazione può essere inoltrata per scritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con quindici giorni di anticipo, oppure con l'esposizione della stessa in bacheca sia nella sede sociale operativa che nelle sezioni distaccate con quindici giorni di anticipo. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci,

anche assenti, o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale, redatto dal segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Hanno diritto al voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale; il socio minorenni potrà essere rappresentato da un genitore **con responsabilità genitoriale che avrà diritto di voto**.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Nel caso in cui l'Ente abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione o lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Handwritten signature

Art. 11 Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea Ordinaria:
 - Approva il bilancio o il rendiconto di cassa.
 - Discute ed approva i programmi di attività.
 - Elege i componenti del Consiglio Direttivo.
 - Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti.
 - Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni.
 - Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Ente.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed essere inserite nel libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.



Art. 12
Assemblea Straordinaria dei Soci



1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'Art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
3. **Per modificare lo statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.**

Art. 13
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 sino ad un massimo di 5 consiglieri che rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio Direttivo rielegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Ente, entro il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operata, attua mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - Attua tutte le delibere dell'Assemblea.
 - Predisporre il bilancio o il rendiconto di cassa.
 - Delibera sulle domande di nuove adesioni.
 - Ha facoltà di costituire Comitati a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare.

10. La convocazione è inoltrata per scritto, anche in forma elettronica/telematica, con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni in cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, e sottoscritte da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Ente; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, convoca l'Assemblea dei Soci.
2. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 Vice Presidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 16 Segretario

Verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e gestisce la tenuta dei libri sociali. Cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Ente, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 Scioglimento

L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Ente con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18 **Previsioni obbligatorie**

Il presente Statuto contiene le previsioni obbligatorie indicate dall'art. 148 c. 8 del TUIR e dell'art. 4 del D.P.R. IVA (stesse clausole previste dal citato articolo 148 TUIR).

Art. 19 **Norme finali**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.





r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/07/2022.0619190.E

3 1918 12/07/2022

0,00 TGX22L001918000FF
200,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

X